



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III

in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n 9230/2021 RG del Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 17/01/2023, con concessione del termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa da

██████████ ██████████ ██████████ C.F. ██████████ ██████████ in persona dell'amministratore di sostegno ██████████ ██████████ C.F. ██████████ rappresentato e difeso dall'avv.to ██████████ ██████████ ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in CORSO ██████████ ██████████ 24068 SERIATE, giusta procura in calce all'atto di citazione,

ATTORE,

nei confronti di

██████████ ██████████ ██████████ ██████████, C.F. ██████████ ██████████ in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.to ██████████ ██████████ ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in VIALE ██████████ ██████████ 24121 BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,



relativo PIN in custodia alla parte convenuta sia censurabile e/o
sussumibile all'art. 1227 c.c., come prospettato dalla società
cooperativa. Invero, premesso che l'art. 1227 c.c. postula una
condotta affetta quantomeno da colpa (*ex multis*, Cass., Sez. 3 - ,
Sentenza n. 7515 del 27/03/2018, Rv. 648304 - 01), non è di per sé
ricorrente tale elemento psicologico laddove un amministratore di
sostegno legittimamente si avvalga di una struttura, quale quella
convenuta, istituzionalmente preposta alla assistenza di "persone
con fragilità psichiatrica" (doc. 17 di parte attrice), che
ordinariamente organizza una registrazione delle entrate e delle
uscite del denaro degli ospiti, nonché la custodia dei loro
bancomat (così doc. 3 di parte attrice).

3.1. Nemmeno può essere sussumibile all'art. 1227 c.c. e/o ad un
esonero della responsabilità della convenuta la asseritamente
mancata attivazione dell'amministratore di sostegno a fronte della
segnalazione di indebite uscite in data 14/2/2017 (come
infondatamente prospettato a pag. 4 della comparsa di costituzione
e risposta). Invero, emerge la corretta iniziativa
dell'amministratore nel periodo successivo, a fronte delle mail
intercorse e della denuncia depositata, e questo anche senza
considerare come "la posizione del sorvegliante e degli ulteriori
danneggiati diversi dalla cd. vittima primaria può assumere valore
ex art. 1227, comma 2, c.c., esclusivamente ove agiscano "iure
proprio"", a differenza del caso di specie (così Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 3557 del 13/02/2020, Rv. 656897 - 01), nonché come
"Quando un soggetto incapace di intendere e di volere, per minore
età o per altra causa, subisca un evento di danno, in conseguenza
del fatto illecito altrui in concorso causale con il proprio fatto
colposo, l'indagine deve essere limitata all'esistenza della causa
concorrente alla produzione dell'evento dannoso, prescindendo
dall'imputabilità del fatto all'incapace e dalla responsabilità di
chi era tenuto a sorvegliarlo" come l'amministratore (così Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 4332 del 05/05/1994, Rv. 486491 - 01).

3.2. Diversamente da quanto indicato a pag. 5 della comparsa di
costituzione e risposta, inoltre, non è possibile assumere che i



prelievi censurati siano stati fatti *mediante altra tessera*, diversa da quella custodita, assieme al PIN, dalla convenuta. Invero, alla stregua della testimonianza assunta, è stato chiaramente precisato che *"se il libretto ha un unico intestatario, la carta è unica; un titolare non può avere più di una carta"*, di talché quest'ultima coincide necessariamente con quella unica e pacificamente custodita dalla convenuta.

4. Per quanto attiene alla quantificazione del risarcimento dei danni subiti da parte attrice, essi corrispondono all'importo capitale complessivo degli esborsi censurati, oltre a - riconoscibili d'ufficio, alla stregua, *ex multis*, di Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 39376 del 10/12/2021, Rv. 663173 - 01 - rivalutazione ed interessi legali ex art. 1284, commi 1 e 4, c.c., secondo i principi di Sez.Un. sent. del 17/02/95, n. 1712. Pertanto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di € 5.800,00, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c., fino alla data della domanda giudiziale del 21/12/2021, ed ex art. 1284, comma 4, c.c., dopo la domanda giudiziale del 21/12/2021) sui singoli movimenti di cui a pag. 4 della citazione, anno per anno da rivalutarsi dalla data dei singoli movimenti sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.

5. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e vanno poste a carico della stessa; esse si liquidano in favore di parte attrice, considerati le vigenti tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, in € 270,55 per spese vive ed € 5.518,00 per compensi (€ 441,00 per fase di negoziazione assistita, fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 1.680,00, fase decisoria € 1.701,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.

P. Q. M



Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:

- 1) Accertata e dichiarata la responsabilità per inadempimento nei termini indicati in parte motiva, condanna [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] [REDACTED] in persona dell'amministratore di sostegno [REDACTED] dell'importo di € 5.800,00, oltre rivalutazione ed interessi legali (ai tassi indicati in parte motiva) sui singoli movimenti di cui a pag. 4 della citazione, anno per anno da rivalutarsi dalla data dei singoli movimenti sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
- 2) Condanna [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], in persona dell'amministratore di sostegno [REDACTED] [REDACTED], delle spese processuali, liquidate in € 270,55 per spese vive ed € 5.518,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

Bergamo, 28/02/2023

Il Giudice unico
dott. Tommaso Del Giudice

